



COMUNE DI ROVITO

Provincia di Cosenza

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE **Copia**

| | |
|-------------------------|---|
| N. 10 del 22/04/2026 | Oggetto: APPROVAZIONE Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dell'Art. 1 commi 102-110 L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) adottato con delibera di Giunta Comunale n 37 del 25.02.2026 |
|-------------------------|---|

L'anno duemilaventisei il giorno 22 del mese di aprile nella sala Consiliare, appositamente convocata, il Consiglio Comunale si è riunito con inizio dei lavori a partire dalle ore 18:10 Risultano presenti i signori:

| N | COGNOME E NOME | CARICA | PRESENZA | Assente |
|----|-----------------------|-------------|----------|---------|
| 1 | DE SANTIS GIUSEPPE | Sindaco | x | |
| 2 | MAGNELLI ANTONELLA | Consigliere | | x |
| 3 | DE LUCA ANNUNZIATO | Consigliere | x | |
| 4 | DE ROSE ANTONIO | Consigliere | x | |
| 5 | GUZZO ELENA | Consigliere | x | |
| 6 | STELLA ALESSIO | PRESIDENTE | x | |
| 7 | BARBARO MARIO | Consigliere | x | |
| 8 | GUARASCIO EMANUELE | Consigliere | x | |
| 9 | MAGNO MICHELE | Consigliere | x | |
| 10 | FALBO LUIGI | Consigliere | | x |
| 11 | DE LUCA GIUSEPPE | Consigliere | x | |
| 12 | MARINGOLO LUIGI | Consigliere | x | |
| 13 | MILITO MARIAGABRIELLA | Consigliere | x | |

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, Dott.ssa Maria Luisa Mercuri. Assume la presidenza il Dott. ALESSIO STELLA, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**, che, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025 (G.U. n. 302 del 31-12-2025) con il quale è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028, da parte degli enti locali ed è stato altresì autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio (art. 163, C. 1 D.lgs. n. 267/2000) sino alla medesima data;

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 29 del 22/12/2025 di approvazione del DUPS 2026 -2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 3 del 28/01/2026 "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026 – 2028 e atti connessi";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 07/05/2025 "Approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2024 ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. n. 267/2000";

Premesso che l'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la facoltà strutturale, per gli enti locali, di prevedere definizioni agevolate dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie. Tale disposizione ha contestualmente abrogato, limitatamente a tale facoltà, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio dell'autonomia regolamentare degli Enti in materia di "condoni" e definizioni agevolate locali;

Vista la riforma della riscossione coattiva introdotta dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che:

- l'Ente può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, o avvalendosi di atto esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 L. 160/2019, ovvero di ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, attivando le più opportune azioni



COMUNE DI ROVITO

Provincia di Cosenza

esecutive direttamente o affidandosi a concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997 e s.m.i.;

- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a seconda del tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria N. 29 del 31-10-2025 con la quale è stato affidato il servizio di riscossione e di accertamento dell'evasione delle entrate del comune di ROVITO alla Società AREA S.r.l. società unipersonale avente sede legale in Mondovì (CN)- Via Torino n.10/B (C.F. e P. IVA 02971560046; Gruppo IVA 04023060041) iscritta all'albo ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. n. 446/1997;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria N. 51 del 12-11-2018 con la quale è stato affidato il servizio di riscossione e di accertamento dell'evasione delle entrate del comune di ROVITO alla Società SO.GE.R.T. S.p.A. avente sede legale in Grumo Nevano (NA) Piazza D. Cirillo n. 5 (C.F. 05491900634 e P. IVA 01430581213) iscritta all'albo ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. n. 446/1997;

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 2000 al 2025, nonché riscosse in forma diretta o mediante ricorso a concessionario e di accertamenti esecutivi affidati al concessionario alla data del 31/12/2025;

Considerato che l'Ente ha la necessità di razionalizzare il proprio magazzino crediti, caratterizzato da una quota rilevante di residui attivi di difficile esazione;

Richiamata, inoltre, la relazione tecnica illustrativa allegata alla presente, che dimostra la convenienza economica dell'operazione e l'assenza di danno erariale, stante il recupero integrale della quota capitale del tributo;

Atteso che:

- la definizione agevolata rappresenta uno strumento strategico per incrementare la riscossione spontanea, ridurre il contenzioso tributario pendente e migliorare gli equilibri di bilancio attraverso il potenziale svincolo di quote del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'obiettivo prefissato con l'adozione dello strumento della definizione agevolata è l'eliminazione delle morosità per le quali altre procedure di riscossione coattiva potrebbero comportare un pesante aggravio dei costi a carico dei contribuenti impossibilitati a regolarizzare i propri debiti, poiché versano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria;
- la definizione agevolata non rappresenta una rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività, ma piuttosto è da intendersi come uno strumento che possa aiutare il potenziamento della riscossione quando vi sono elementi che lasciano supporre che i tentativi di recupero sarebbero inefficaci;

Dato atto inoltre che:

- sono stati verificati i riflessi che l'adozione di questo atto andrà a causare sui ruoli e sul bilancio dell'Ente;
- nell'adozione del predetto Regolamento si sono altresì considerate le posizioni debitorie di numerosi soggetti, per i quali l'attivazione di ulteriori procedure di riscossione coattive comporterebbero oneri aggiuntivi allo stesso Ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti;
- la definizione agevolata facilita i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della



COMUNE DI ROVITO

Provincia di Cosenza

performance di riscossione sui residui attivi;

Ritenuto, per quanto esposto:

- di voler aumentare l'attività di riscossione attraverso tutti gli strumenti previsti dalla normativa per consentire il recupero delle somme;
- necessario ed opportuno, nel rispetto della disposizione normativa in premessa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita all'Ente dalla legge, disciplinare con apposito Regolamento le misure per una corretta definizione agevolata delle somme non riscosse derivanti da accertamenti esecutivi, ingiunzioni di pagamento, omessi versamenti rateali, omessi versamenti spontanei e dichiarazioni;

Visti:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e l'art. 7 del D.lgs. n. 267/2000 in tema di potestà regolamentare;
- l'art. 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

Rilevato, infine, che il presente Regolamento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446;

Esaminato lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Vista la delibera di Giunta Comunale n 37 del 25.02.2026 di adozione del regolamento comunale Adozione Proposta Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dell'Art. 1 commi 102-110 L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) da sottoporre al Consiglio Comunale per la successiva Approvazione

Visto il parere del revisore unico verbale

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i previsti pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere del revisore dei Conti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli: 11 unanimi ; Astenuti :0 ; contrari: 0

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto

DI APPROVARE il Regolamento composto da N 11 Articoli, che disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi adottato con delibera di Giunta Comunale n 37 del 25.02.2026

DI DARE ATTO che la definizione agevolata si applica ai carichi emessi fino al 31/12/2025 nonché agli omessi versamenti rateali e prevede l'abbattimento integrale delle sanzioni e degli interessi, subordinatamente al versamento integrale della quota capitale e delle spese di procedura;

DI DARE ATTO che il provvedimento, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente e sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento



COMUNE DI ROVITO

Provincia di Cosenza

delle finanze, ai soli fini statistici;

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)

| | |
|---|--|
| PER LA REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere: FAVOREVOLE li 22/04/2026 | UFFICIO FINANZIARIO Il Responsabile del Servizio F.to Dott.ssa Roberta Panza |
| PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere: favorevole li 22/04/2026 | UFFICIO DI RAGIONERIA Il Responsabile del Servizio F.to Dott.ssa Roberta Panza |
| Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000) Il relativo impegno di spesa, viene annotato su: | |
| Tit. Funz. Serv. Int. Cap. | per complessivi Euro |
| Tit. Funz. Serv. Int. Cap. | per complessivi Euro |
| Tit. Funz. Serv. Int. Cap. | per complessivi Euro |
| li, | Il Responsabile del Servizio F.to Dott.ssa Roberta Panza |

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Dott. Alessio Stella

| | |
|--|--|
| Della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio e per quindici giorni consecutivi del relativo Protocollo. li 29/04/2026 L'addetto alla Pubblicazione F.to Oreste Valente | |
| La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (ex art 125 D.Lgs. n. 267/2000) con nota del 29/04/2026 Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Maria Luisa Mercuri | La presente deliberazione è divenuta esecutiva (art.134 D.Lgs. n.267/2000): <input type="checkbox"/> essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; <input type="checkbox"/> dopo trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione; li, Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Maria Luisa Mercuri |

La presente copia è conforme all'originale per uso consentito dalla legge

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Comune di ROVITO

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI**

| | |
|---|---|
| CAPO I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA..... | 2 |
| Articolo 1 - Oggetto del Regolamento | 2 |
| Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata..... | 2 |
| Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata..... | 3 |
| Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata | 3 |
| Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione | 4 |
| Articolo 6 - Procedure cautelari ed esecutive in corso | 4 |
| Articolo 7 - Rinuncia al contenzioso pendente | 4 |
| CAPO II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI | 5 |
| Articolo 8 - Oggetto del Regolamento | 5 |
| Articolo 9 - Oggetto della definizione agevolata..... | 5 |
| Articolo 10 - Perfezionamento della regolarizzazione..... | 6 |
| Articolo 11 - Entrata in vigore..... | 7 |

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'esercizio della potestà riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al 31 dicembre 2025, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Non sono definibili, ai sensi del comma 1, i singoli carichi tributari ma unicamente l'esposizione debitoria complessiva del contribuente, come comunicato, ai sensi dei successivi articoli, dall'affidatario.
3. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
 - b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025.
4. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
5. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o in un accertamento esecutivo.
6. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
7. L'affidatario, su istanza del debitore da presentarsi tra il 60° e il 90° giorno dalla data di efficacia del presente regolamento, comunica, nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta all'*affidatario*, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 7, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune e l'*affidatario* metteranno a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. L'*affidatario*, entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- nel caso di opzione per il versamento unico, lo stesso dovrà essere effettuato entro il 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione;

- nel caso di opzione per il versamento rateale, lo stesso, che varierà a seconda dell'importo definibile – intendendosi per tale quello determinato al netto delle agevolazioni – dovrà essere corrisposto secondo piani di rateizzazione differenziati per i seguenti scaglioni:

- 1) fino a 1.000 euro in 10 rate bimestrali;
- 2) Da 1.001 euro a 5.000 euro in 24 rate bimestrali;
- 3) Da 5.001 euro a 25.000 euro in 36 rate bimestrali;
- 4) Da 25.001 euro a 50.000 euro in 45 rate bimestrali;
- 5) Da 50.001 euro a 100.000 euro in 50 rate bimestrali;
- 4) Oltre 100.000 euro in 54 rate bimestrali.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, l'*affidatario* indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

5. La compensazione con crediti tributari del debitore è da ritenersi in ogni caso esclusa, come per legge.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il mancato pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la decadenza dalla definizione agevolata.

2. In caso di insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il

pagamento delle somme, il contribuente decade dal beneficio. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'affidatario le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. L'affidatario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle

spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo¹, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

PARTE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 8 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente capo, a mente del combinato disposto dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 1 commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025 n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1 gennaio 2026.

Articolo 9 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali e / o alle entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo²;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, l'ingiunzione di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

¹ È possibile depositare un atto di rinuncia a firma congiunta, ovvero un atto di rinuncia con in allegato un atto di accettazione alla rinuncia firmata dall'altra parte.

² Di cui all'art. 1, comma 792, legge 160/2019.

Articolo 10 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 9 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione.

E' ammesso il versamento rateale a seconda dell'importo definibile, ai sensi del presente regolamento con la seguente articolazione:

- 1) fino a 1.000 euro in 10 rate bimestrali;
- 2) Da 1.001 euro a 5.000 euro in 24 rate bimestrali;
- 3) Da 5.001 euro a 25.000 euro in 36 rate bimestrali;
- 4) Da 25.001 euro a 50.000 euro in 45 rate bimestrali;
- 5) Da 50.001 euro a 100.000 euro in 50 rate bimestrali;
- 4) Oltre 100.000 euro in 54 rate bimestrali.

3. La compensazione con crediti tributari del debitore è da ritenersi in ogni caso esclusa. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602³.

4. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter⁴, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti. ⁵

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, il quindicesimo giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

³ Il che costituisce un ulteriore beneficio della definizione agevolata.

⁴ Si ricorda che in caso di rateazione degli importi dovuti sulla base di un accertamento con adesione, accordo di mediazione o conciliazione giudiziale trova applicazione l'art. 15-ter, d.P.R. n. 602/1973, il quale prevede che "il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta".

⁵ E quindi il *dies a quo* coincide con il termine di pagamento della rata non pagata, conformemente a quanto statuito anche dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n. 37389/2022).